

2021

REGOLAMENTO CUC



PROVINCIA DI LATINA

Allegato A

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. _____ del _____



PROVINCIA DI LATINA

INDICE GENERALE

- Articolo 1 Oggetto del presente Regolamento.
- Articolo 2 Definizioni e riferimenti.
- Articolo 3 Ambito di attività della CUC.
- Articolo 4 Coordinamento tra gli Enti e la CUC.
- Articolo 5 Programmazione e funzionamento della CUC per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante per conto degli Enti convenzionati.
- Articolo 6 Programmazione e funzionamento per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante che svolge attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) num. 1) e 2) del Codice dei Contratti.
- Articolo 7 Programmazione e funzionamento della CUC per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. m, del D.Lgs. 50/2016.
- Articolo 8 Attività e compiti generali dell'Ente aderente.
- Articolo 9 Compiti dell'Ente aderente per lo svolgimento di ciascuna procedura di affidamento.
- Articolo 10 Compiti dell'Ente aderente per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante che svolge attività di Centrale di Committenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) num. 1) e 2) del Codice dei Contratti.
- Articolo 11 Compiti dell'Ente aderente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 50/2016.
- Articolo 12 Responsabile Unico del Procedimento.
- Articolo 13 Responsabile del Procedimento di Gara.
- Articolo 14 Commissioni giudicatrici.
- Articolo 15 Commissioni giudicatrici nel caso di attività di cui all'art. 3, comma 1) num. 1) e 2) del Codice dei contratti.
- Articolo 16 Procedure telematiche, albo telematico dei fornitori e mercato elettronico.
- Articolo 17 Dotazione del personale della CUC.
- Articolo 18 Elenco degli esperti.
- Articolo 19 Consulenza, formazione ed aggiornamento.
- Articolo 20 Risorse finanziarie.
- Articolo 21 Assicurazione.
- Articolo 22 Patto di integrità.
- Articolo 23 Trattamento dei dati.
- Articolo 24 Rinvio dinamico.



PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE UNICA/CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI LATINA

Articolo 1 – Oggetto del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Latina, in funzione di centrale Unica di Committenza per brevità "CUC" della Provincia di Latina, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 1 comma 88 L. 56/2014 ed all'art. 30 TUEL 267/2000, istituita con Deliberazione del Consiglio Provinciale.
2. Le modalità di funzionamento della CUC sono disciplinate dai successivi articoli e dalla Convenzione che la Provincia sottoscriverà con gli Enti aderenti.
3. La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Ente aderente, in ogni caso, rimane in capo all'Ente medesimo, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca, secondo le norme del presente Regolamento.

Articolo 2 – Definizioni e riferimenti

1. Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) la "CUC" è la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Latina;
 - b) l'"Ente Aderente" è ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad f) del D.Lgs. 50/2016 che possono aderire alla SUA/CUC istituita dalla Provincia di Latina;
 - c) la "Convenzione" è l'atto con cui vengono disciplinati i rapporti, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016 nonché, per gli enti locali, anche dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, tra la Provincia di Latina e gli Enti Aderenti avente ad oggetto il conferimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, il cui schema è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale della Provincia di Latina.
 - d) il "Regolamento", è il presente regolamento denominato "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE UNICA/CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI LATINA" nella parte del Regolamento;
 - e) la "Legge 56/2014" è Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
 - f) il "Codice dei Contratti" è il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e succ. modificazioni ed integrazioni;
 - g) il "Regolamento DPR 207/10" è il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 limitatamente alle parti non abrogate dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;



PROVINCIA DI LATINA

2. Il presente Regolamento assume come riferimento tutte le definizioni contenute nel Codice dei Contratti e nel Regolamento D.P.R. 207/2010 (per la parte vigente) nonché nei provvedimenti consequenziali.

Articolo 3 - Ambito di attività della CUC

1. La CUC della Provincia di Latina svolge procedure di gara d'appalto di lavori, servizi e forniture per tutti i Comuni della Provincia di Latina, per i Comuni di altre province e Regioni, nonché per Enti, associazioni di Comuni, Comunità Montane e società partecipate di enti pubblici.
2. Lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1, e meglio specificate dall'art. 3 lett. l), dall'art. 37 e dall'art. 39 del D.lgs. n. 50/2016, sono svolte dalla CUC per conto degli enti sottoscrittori di una apposita convenzione che ne regola i rapporti in base alle specifiche esigenze.
3. Per i Comuni ricadenti nell'area provinciale con un numero di abitanti non superiore a 11.000 unità risultanti dall'ultimo censimento ISTAT, la CUC della Provincia di Latina può svolgere, ove la programmazione delle attività lo consenta, attività ausiliarie di cui all'art. 3 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 50/2016, che l'Ente aderente affidi alla CUC con la sottoscrizione della convenzione ovvero con un suo atto aggiuntivo, nel quale verranno stabiliti i termini finanziari in relazione alla natura e complessità dell'attività ausiliaria richiesta.
4. Le attività e i compiti che la CUC cura in nome e per conto degli Enti aderenti sono tutti quelli elencati nella Convenzione.

Articolo 4 - Coordinamento tra gli Enti e la CUC.

1. In una logica di coordinamento e programmazione nonché efficienza, la CUC comunica a ciascun Ente aderente, all'atto dell'adesione, un referente a cui inoltrare le comunicazioni previste dal presente regolamento e dalla convenzione.
2. Analogamente, ciascun Ente, all'atto dell'adesione, indica un referente preposto a cui verranno inoltrate tutte le comunicazioni della CUC (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inviti a seminari, giornate di approfondimento, adozione di atti generali, comunicazioni in merito agli strumenti informatici ecc., ecc.).

Articolo 5 - Programmazione e funzionamento della CUC per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante per conto degli Enti convenzionati.

1. Le attività ed i compiti trasferiti alla CUC sono stabiliti dal singolo Ente aderente in sede di adozione della "determina a contrarre", sulla base delle proprie esigenze ed indirizzi strategici, che potranno spaziare dai singoli adempimenti fino alla gestione operativa dell'intera procedura di gara, sulla base degli atti predisposti dall'Ente medesimo.
2. La CUC svolge le seguenti attività:



PROVINCIA DI LATINA

- a) riceve dagli Enti aderenti apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla documentazione necessaria, e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità ovvero fruibilità della documentazione presentata dall'Ente aderente in relazione alle funzioni richieste ai fini della sua calendarizzazione.
- b) collabora con ogni Ente aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati ed, in detta ottica, nel caso in cui la CUC rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dall'Ente aderente, chiederà allo stesso di regolarizzare la documentazione. Solo al ricevimento della documentazione ad integrazione la CUC potrà procedere con gli adempimenti di propria competenza;
- c) collabora con l'Ente aderente, per la formazione della procedura di gara per la scelta del contraente, e fornisce altresì supporto:
- per l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente che meglio risponda ai principi di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti nonché alla specificità della natura delle fonti di finanziamento ed alla relativa tempistica di attuazione;
 - per l'individuazione delle attività e dei compiti da trasferire alla CUC;
 - per l'individuazione di criteri di valutazione delle offerte quanto più corrispondenti agli obiettivi dell'Ente aderente nonché conformi alla normativa vigente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la CUC in relazione ai criteri di valutazione non opera alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli stessi ma effettua un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione tecnica nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con l'Ente aderente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dei Contratti;
 - per la definizione delle clausole salienti del contratto;
 - per la predisposizione della "determina a contrarre" che è l'atto formale con cui l'Ente aderente stabilisce le attività ed i compiti trasferiti alla CUC ed impegna e trasferisce le relative risorse economiche;
- d) la CUC, ricevuta la "determina a contrarre" e la documentazione necessaria, completa di CIG, di CPV e di CUP ove occorra, provvede: alla



PROVINCIA DI LATINA

predisposizione del bando di gara e della modulistica necessaria; a svolgere i connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta/negoziata; alla effettuazione delle sedute di gara; alla comunicazione degli esiti di gara; alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara tramite il sistema AVCPASS collaborando con il RUP; all'avviso di aggiudicazione; e ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara quali, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla nomina della Commissione giudicatrice;

- e) provvede a comunicare all'Ente aderente i risultati della gara ed ogni altra informazione necessaria per la "determina di presa d'atto dell'aggiudicazione efficace" ivi comprese le risultanze delle verifiche di legge sull'operatore economico primo classificato tramite il personale a supporto;
- 3. Resta inteso che la CUC, a seguito della richiesta dell'Ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto. Nella stesura del programma la priorità è assegnata alle gare con finanziamenti in scadenza, in subordine a quelle per l'affidamento di servizi alla persona ed agli interventi a tutela della pubblica incolumità.
- 4. Le gare sono calendarizzate, nel rispetto del programma, seguendo l'ordine di richiesta di attivazione della procedura e le rappresentate esigenze di priorità, previa verifica della completa trasmissione della documentazione necessaria, in difetto della quale la procedura non verrà calendarizzata.
- 5. La CUC informa l'Ente aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento od il posticipo della medesima.

Articolo 6 - Programmazione e funzionamento per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante che svolge attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) num. 1) e 2) del Codice dei Contratti.

- 1. Per attivare le funzioni di Centrale Unica di Committenza, per l'acquisto di lavori, forniture e servizi, l'Ente aderente, entro il **31 gennaio** di ogni anno deve far pervenire l'elenco dei propri fabbisogni, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione di cui si necessita.
- 2. Qualora non sia stato possibile programmare per tempo il fabbisogno, la CUC darà seguito alla richiesta dell'Ente aderente compatibilmente con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività della stessa.
- 3. La stazione unica appaltante, esclusivamente nella qualità di Centrale di Committenza, svolge:
 - 3.1) attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) num. 1) del Codice dei Contratti (acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti) su propria iniziativa, comunicando preliminarmente agli Enti aderenti l'intenzione di avviare



PROVINCIA DI LATINA

la procedura di acquisizione per un determinato servizio o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la CUC. La CUC, consequenzialmente, previo accertamento dei bisogni omogenei degli Enti aderenti, provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze, designando il RUP a norma dell'art. 31, comma 14, del Codice dei Contratti, avendo cura di indicare chiaramente negli atti di gara che agisce quale Centrale di Committenza e che l'Ente aderente potrà avvalersi della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento. La CUC svolge le proprie funzioni sino all'aggiudicazione della gara, mentre ciascun Ente aderente stipulerà l'ordinativo di acquisto per la quota di propria competenza. L'Ente aderente dovrà trasmettere obbligatoriamente alla CUC, ogni informazione utile relativa all'esecuzione degli ordini, nonché le varianti intervenute nel corso di esecuzione del contratto. Dovrà altresì comunicare l'ufficio ed il nominativo del responsabile per la procedura di acquisizione;

3.2) attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) num. 2) del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti) su specifica richiesta dell'Ente aderente. Ciascun Ente aderente dovrà manifestare la volontà di affidare alla CUC l'incarico per quel determinato lavoro, servizio o fornitura. In tal caso dovrà far pervenire all'Ufficio competente della CUC una nota di assenso, sottoscritta dal responsabile unico del procedimento RUP, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita nonché tutti gli elaborati progettuali necessari.

4. Resta di competenza dell'Ente aderente l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento della gara.
5. La CUC può anche gestire procedure di gara suddivise in lotti, secondo le modalità ed i limiti economici previsti dalla normativa vigente, per conto di Enti aderenti in forma aggregata, qualora l'appalto preveda prestazioni omogenee rispondenti alle esigenze degli Enti a tal fine aggregati. In tal caso, gli Enti aderenti condividono tutte le scelte procedurali di propria competenza garantendo un opportuno coordinamento preventivo e collaborazione fra gli stessi. La CUC può, altresì, concludere accordi quadro nell'interesse degli Enti aderenti, per le materie previste dalla normativa vigente. La CUC può rifiutare il mandato in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli enti.

Articolo 7 - Programmazione e funzionamento della CUC per lo svolgimento delle



PROVINCIA DI LATINA

attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. m, del D.Lgs. 50/2016.

1. Per attivare le funzioni di CUC, di cui all'art. 3, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 50/2016, l'Ente aderente formula apposita formale richiesta in cui specifica i propri fabbisogni e necessità.
2. A seguito di detta richiesta, la CUC e l'Ente aderente individueranno in modo preciso, per ogni singola procedura, le attività ed i compiti da trasferire alla CUC che saranno stabiliti dal singolo Ente in sede di adozione della "determina a contrarre"; nel medesimo atto, l'Ente aderente impegna e trasferisce, se del caso, le relative risorse economiche.

Articolo 8 - Attività e compiti generali dell'Ente aderente.

1. Restano di competenza dell'Ente aderente, salvo diversa esplicita delega, tutte le attività "a monte" ed "a valle" di ciascuna procedura di affidamento ovvero la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente e l'esecuzione della stessa.
2. Entro il **31 gennaio** di ogni anno gli enti aderenti devono trasmettere alla CUC della Provincia di Latina, secondo le modalità indicate dalla medesima, il fabbisogno relativo a forniture e all'acquisizione di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno.
3. Entro il **31 gennaio** di ogni anno gli Enti aderenti trasmettono alla CUC, nel tramite del referente preposto, un "Elenco generale" nel quale sono riportati i "lavori", i "servizi" o le "forniture", di competenza della medesima, che devono essere acquisiti secondo quanto deciso con l'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Contestualmente all'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016, gli Enti aderenti trasmettono alla CUC ciascun provvedimento delibera/regolamento/piano/programma/atto in qualsiasi modo denominato che dovrà essere tenuto in debita considerazione dalla CUC nella predisposizione degli atti della procedura di gara.
5. L'Ente aderente fornisce alla CUC qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti e recepisce tutti gli atti di indirizzo che il Codice dei Contratti, i relativi regolamenti attuativi e le Linee Guida ANAC prevedono e normano.
6. L'Ente aderente assicura la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la CUC della Provincia di Latina nella fase di preparazione della gara al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate.



PROVINCIA DI LATINA

Articolo 9 – Compiti dell'Ente aderente per lo svolgimento di ciascuna procedura di affidamento.

1. Restano di competenza dell'Ente aderente, al fine di avviare ciascuna procedura di gara da parte della CUC, i seguenti compiti, per il tramite del responsabile unico del procedimento di cui ai successivi articoli:
 - a) richiedere la predisposizione della procedura di affidamento e contestualmente trasmettere, alternativamente, la seguente documentazione:
 1. nel caso di lavori: progetto del livello necessario per poter essere appaltato e contenente tutti gli elaborati progettuali richiesti dall'art. 23 del Codice dei Contratti in formato digitale, atto di nomina del RUP, nominativi e recapiti del progettista incaricato e del professionista che ha redatto il documento della sicurezza, provvedimento di approvazione e validazione del progetto e qualsiasi altro documento, stante anche la natura di finanziamento dell'iniziativa, che dovrà essere tenuto in debita considerazione dalla CUC nella fase di predisposizione degli atti di gara;
 2. nel caso di servizi e forniture: progetto contenente tutti gli elaborati progettuali richiesti dall'art. 23, con particolare riferimento al comma 15, del Codice dei Contratti in formato digitale, atto di nomina del RUP, nominativi e recapiti del progettista incaricato e del professionista che ha redatto il documento della sicurezza, provvedimento di approvazione del progetto e qualsiasi altro documento, stante anche la natura di finanziamento dell'iniziativa, che dovrà essere tenuto in debita considerazione dalla CUC nella fase di predisposizione degli atti di gara;
 3. nel caso di concessioni: progetto contenente tutti gli elaborati così come richiesti dai relativi articoli di riferimento del Codice dei Contratti in formato digitale, atto di nomina del RUP, nominativi e recapiti del progettista incaricato e del professionista che ha redatto il documento della sicurezza, provvedimento di approvazione del progetto e qualsiasi altro documento, stante anche la natura di finanziamento dell'iniziativa, che dovrà essere tenuto in debita considerazione dalla CUC nella fase di predisposizione degli atti di gara;
 - b) se del caso, trasmettere alla CUC l'eventuale integrazione che regolarizza la documentazione di cui al precedente punto a) secondo quanto richiesto dalla stessa CUC a norma dell'art. 5, del presente Regolamento;
 - c) adottare ed inoltrare alla CUC la "Determina a contrarre" nella quale è indicato, tra l'altro, il criterio di scelta dell'offerta (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa) ed assunti i previsti impegni spesa, quali: versamento contributo ANAC; spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicazione Bando di Gara e Avviso Appalto Aggiudicato, spese per attività



PROVINCIA DI LATINA

committenza ecc. e trasferite, se del caso, le somme necessarie alla CUC. La determinazione a contrattare individua, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti elementi:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;
- i requisiti minimi dei soggetti partecipanti;
- i criteri di selezione delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;
- le ragioni che ne sono alla base;
- individua e nomina il responsabile del procedimento di gara ai sensi del successivo art. 12;

Nella determina a contrarre, a prescindere dalla tipologia di affidamento per il quale si ha necessità di attivare una procedura di gara, deve essere approvata ed allegata la seguente documentazione:

- elaborati progettuali;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - schema di contratto;
 - criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
 - disciplinare di gara e/o lettera di invito;
 - i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara;
- d) ottemperare a tutte le richieste di pubblicazione presso il proprio Albo pretorio, Amministrazione Trasparente e profilo committente che la CUC dovesse inoltrare;
- e) adottare la “Determina di aggiudicazione definitiva” sulla base delle risultanze del seggio di gara o della commissione giudicatrice una volta comunicata dalla CUC;
- f) prende atto e valuta tutte le verifiche meglio specificate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, o ogni altra verifica necessaria e preordinata alla formalizzazione dei rapporti contrattuali, acquisite dalla CUC e trasmesse dalla stessa all'Ente aderente;
- g) adottare la “Determina di presa d'atto dell'aggiudicazione efficace” nella quale vengono anche liquidati tutti gli oneri resisi necessari per l'acquisizione dell'iniziativa tra cui quelli dovuti alla CUC;
- h) stipulare il contratto successivamente all'eventuale termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Codice dei Contratti e ne dà comunicazione alla CUC;
- i) trasmettere, le eventuali comunicazioni all'ANAC relative all'esecuzione del



PROVINCIA DI LATINA

contratto (in tema di subappalto, avvalimento, varianti, trasparenza e pubblicità, monitoraggio e rendicontazione ecce cc).

Articolo 10 - Compiti dell'Ente aderente per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante che svolge attività di Centrale di Committenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) num. 1) e 2) del Codice dei Contratti.

1. Restano di competenza dell'Ente aderente, al fine di avviare ciascuna procedura di gara da parte della CUC, i seguenti compiti, per il tramite del referente preposto:
 - a) entro il **31 gennaio** di ogni anno far pervenire alla CUC l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo;
 - b) adottare e trasmettere l'assenso formale di affidare alla CUC l'incarico per quel determinato lavoro, servizio o fornitura, così come meglio specificato all'art. 2, del presente Regolamento;
 - c) stipulare il contratto di che trattasi per la quota di propria competenza;
 - d) adottare le proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento della gara nonché l'assunzione degli oneri economici, a mezzo di apposita determina di impegno, in proporzione al valore dell'acquisizione ad esso attribuita;
 - e) porre in essere qualsiasi altro adempimento che la CUC dovesse richiedere in quanto strettamente necessario all'affidamento di che trattasi.

Articolo 11 - Compiti dell'Ente aderente per lo svolgimento delle attività di cui all'art.3, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 50/2016.

1. Restano di competenza dell'Ente aderente, al fine di avviare le attività di cui si necessita, i seguenti compiti, per il tramite del responsabile unico del procedimento di cui al successivo art. 12:
 - a) richiedere l'espletamento di specifiche attività indicandole in modo dettagliato e trasmettere l'atto di nomina del RUP e qualsiasi altra documentazione ritenuta utile e necessaria (elaborati progettuali e relativi atti di approvazione, qualsiasi provvedimento già adottato in materia, credenziali di accesso ecc.);
 - b) se del caso, trasmettere alla CUC le eventuali integrazioni necessarie per regolarizzare la documentazione di cui al precedente punto a) secondo quanto richiesto dalla stessa CUC a norma dell'art. 5 del presente Regolamento;
 - c) adottare e inoltrare alla CUC la "Determina a contrarre" nella quale sono individuati, tra l'altro, precisamente le attività e i compiti da trasferire alla CUC e si impegnano e trasferiscono, se del caso, le relative risorse economiche;
 - d) porre in essere qualsiasi altro adempimento che la CUC dovesse richiedere in quanto strettamente necessario all'affidamento di che trattasi.



PROVINCIA DI LATINA

Articolo 12 - Responsabile Unico del Procedimento.

1. Le funzioni di Responsabile Unico del procedimento, di seguito RUP, sono svolte da un funzionario scelto tra i dipendenti dell'Ente aderente, in possesso della necessaria professionalità di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC, o, in mancanza, tra i propri dipendenti anche non in possesso dei requisiti richiesti. Il RUP svolge tutte le attività dettagliatamente assegnategli nel presente Regolamento e che qui si riportano in modo indicativo e non esaustivo:
 - a) richiede alla CUC di predisporre gli atti di gara e/o di poter espletare specifiche attività;
 - b) trasmette alla CUC tutta la documentazione dalla stessa richiesta e collabora con la stessa per l'accesso ai vari portali che dovessero rendersi necessarie (simog, smartcig, iol2, mit, aquistinrete, ecc.);
 - c) adotta e trasmette alla CUC la "Determina a contrarre" nella forma e con le modalità già sopra specificate, la "Determina di presa d'atto della proposta di aggiudicazione c.d. provvisoria", la "determina di approvazione del bando per l'individuazione dei commissari giudicatori ed eventuale supporto al RUP per le attività di cui all'art. 97, del Codice dei Contratti", la "Determina di presa d'atto dell'aggiudicazione efficace e liquidazione degli oneri" e qualsiasi altro atto la cui adozione dovesse rendersi necessaria;
 - d) espletare le successive eventuali comunicazioni all'ANAC relative all'esecuzione del contratto (in tema di subappalto, avvalimento, varianti, trasparenza e pubblicità, monitoraggio e rendicontazione ecc cc).
2. Nel caso di acquisti centralizzati di cui al precedente art. 11, le funzioni di Responsabile Unico del procedimento, di seguito RUP, sono svolte da un funzionario che è scelto dalla CUC, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del Codice dei Contratti, tra dipendenti/collaboratori della stessa o, se del caso, tra i dipendenti degli Enti aderenti.

Articolo 13 - Responsabile del Procedimento di gara.

1. Ferme restando le competenze del RUP dell'Ente Aderente, il Responsabile del procedimento di gara, gestito dalla CUC, è il Dirigente della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Latina.

Articolo 14 - Commissioni giudicatrici.

1. Nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indette dalla CUC della Provincia di Latina in nome e per conto degli enti aderenti, fino all'entrata in vigore dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti, la Commissione sarà nominata dal Dirigente della stessa CUC.



PROVINCIA DI LATINA

2. In particolare, la CUC, può individuare i componenti della Commissione giudicatrice ed eventuale supporto al RUP per le attività di cui all'art. 97 del Codice dei Contratti, tra i propri dipendenti o tra i dipendenti degli Enti aderenti alla CUC, nel rispetto del principio di rotazione e di regole di competenza e professionalità. La CUC potrà avvalersi, altresì, nei casi di particolare complessità, di componenti esterni sempre nel rispetto del principio di rotazione e di regole di competenza e professionalità anche avvalendosi dell'elenco di cui al successivo art. 18 del presente regolamento.
3. Nel caso di componenti esterni, il compenso sarà statuito dall'Ente aderente, secondo la propria regolamentazione interna e comunque nel rispetto delle norme vigenti, e sarà impegnato nella "Determina a contrarre" o, in mancanza, nella "determina di nomina" dei commissari giudicatori ed eventuale supporto al RUP per le attività di cui all'art. 97, del Codice dei Contratti". Il compenso così statuito sarà liquidato e pagato ai componenti della Commissione direttamente dall'Ente aderente interessato.
4. Restano di competenza della CUC tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente in merito alla nomina della Commissione giudicatrice.
5. È di competenza del Dirigente della CUC della Provincia di Latina adottare linee guida e/o esplicative in merito alla composizione delle commissioni giudicatrici.
6. Eventuali modifiche normative o contrattuali che dovessero interessare il presente comma, anche in funzione dell'entrata in vigore dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti, si intenderanno recepite con decreto del Presidente della Provincia.

Articolo 15 - Commissioni giudicatrici nel caso di attività di cui all'art. 3, comma 1 num.1) e 2) del Codice dei contratti.

1. Nelle procedure di gara indette su iniziativa della CUC della Provincia di Latina quale centrale di committenza, la Commissione sarà nominata dal Dirigente della stessa CUC secondo le seguenti modalità di composizione:
 - a) nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo è istituito un seggio di gara presieduto dal RUP, nominato ai sensi del comma 14, dell'art. 31, del Codice dei Contratti;
 - b) nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fino all'entrata in vigore dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti, è nominata una Commissione giudicatrice, conforme a quanto prescritto dall'art. 77 del Codice dei Contratti, composta secondo regole di competenza ed esperienza. In particolare, i componenti della Commissione saranno individuati tra i propri dipendenti o tra i dipendenti degli Enti aderenti alla CUC, nel rispetto del



PROVINCIA DI LATINA

principio di rotazione e di regole di competenza e professionalità. La CUC potrà avvalersi, altresì, nei casi di particolare complessità, di componenti esterni sempre nel rispetto del principio di rotazione e di regole di competenza e professionalità.

2. Nel caso di componenti esterni, il compenso sarà statuito dalla CUC della Provincia di Latina, secondo la propria regolamentazione interna e comunque nel rispetto delle norme vigenti.
3. I componenti interni prestano la loro eventuale attività di commissario nell'ambito del proprio rapporto di servizio, tale attività è considerata a pieno titolo resa in relazione a compiti e funzioni proprie ed istituzionali della Provincia di Latina e dell'Ente aderente, salvi gli incentivi previsti dalla normativa vigente.
4. È di competenza del Dirigente della CUC della Provincia di Latina adottare linee guida e/o esplicative in merito alla composizione delle commissioni giudicatrici.
5. Eventuali modifiche normative o contrattuali che dovessero interessare il presente comma, anche in funzione dell'entrata in vigore dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti, si intenderanno recepite con decreto del Presidente della Provincia.

Articolo 16 - Procedure telematiche, albo telematico dei fornitori e mercato elettronico.

1. La CUC della Provincia di Latina per lo svolgimento di ciascuna procedura di affidamento utilizza, ai sensi dell'art. 40 e 52 del Codice dei Contratti, mezzi di comunicazione elettronici ovvero piattaforme di negoziazione telematiche con particolare riferimento a quella in proprio uso. Attraverso la piattaforma in dotazione alla CUC della Provincia di Latina, per ciascuna procedura, sarà possibile l'invio dell'offerta telematica da parte dell'operatore economico, comprensiva dell'istanza di partecipazione, dell'offerta tecnica eventualmente prevista e dell'offerta economica, nonché lo svolgimento telematico della procedura di aggiudicazione, compreso la gestione dei quesiti di gara, i chiarimenti, il soccorso istruttorio e le comunicazioni agli interessati.
2. In caso di acquisto di beni o servizi, la CUC prima di avviare qualsiasi procedura provvede a verificare l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP (ai sensi dell'art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006). Nel caso di esistenza di Convenzioni CONSIP attive, la CUC, sentiti gli enti aderenti interessati, valuta l'opportunità di procedere ad acquisto extra CONSIP, ferma restando la congruità dei prezzi, ovvero di tener conto dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni CONSIP stesse quale limite massimo per la base d'asta; detta opportunità è esercitata nel rispetto della normativa vigente. Diversamente ogni Ente provvederà autonomamente alla relativa adesione alla CONSIP. Nel caso di convenzioni CONSIP attivate successivamente all'affidamento della fornitura e/o del servizio



PROVINCIA DI LATINA

tramite la CUC troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1 comma 13, della Legge 135/2012 e s.m.i..

3. È facoltà della CUC istituire un mercato elettronico presso la propria piattaforma di negoziazione e/o un Albo di fornitori da cui la CUC e ciascun Ente aderente dovranno attingere per richiedere preventivi e/o affidare contratti di lavori, servizi e forniture a seguito di indizione di procedere negoziate. Sarà cura della CUC creare e gestire detto Albo pubblicando il rispettivo bando ed effettuando verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai fornitori all'atto della richiesta di abilitazione. In particolare, la CUC assicura che gli operatori economici iscritti all'albo telematico sono individuati (in ragione della categoria e della classifica di qualificazione in caso di lavori, in ragione dell'attività economica in caso di forniture e servizi, in ragione del profilo professionale in caso di servizi tecnici) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione.

Articolo 17 - Dotazione del personale della CUC

1. La Provincia di Latina, con successivi atti di micro-organizzazione, disciplina il funzionamento della CUC con riferimento alla gestione dei procedimenti di competenza. Con tali atti essa stabilisce l'organizzazione della CUC, al fine di assicurare che la stessa sia dotata di un organico di personale, tecnico ed amministrativo, in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, dalla Convenzione e dalle norme vigenti in materia.
2. La CUC garantirà l'adempimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione prioritariamente attraverso i dipendenti incardinati nell'organico della Provincia. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva gestione della fase di "avviamento" e "messa a regime" delle attività di competenza, la CUC potrà avvalersi, inoltre, in via temporanea, dei dipendenti della Provincia in servizio presso i Settori dell'Ente ovvero negli Enti aderenti, in possesso della professionalità idonea. Tale collaborazione sarà realizzata attraverso un'efficace osmosi di esperienze e professionalità al servizio dell'intero territorio provinciale, anche utilizzando ogni forma idonea di gestione coordinata delle funzioni e dei servizi tra Enti locali, e tra queste, lo strumento della Convenzione ex art. 30 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.
3. La CUC potrà ricorrere anche ad incarichi professionali e collaborazioni esterne nonché a prestazioni di servizio, ove ciò risulti necessario e/o opportuno.

Articolo 18 - Elenco degli esperti.

1. La CUC Provincia di Latina si riserva di costituire, con strumenti telematici, degli



PROVINCIA DI LATINA

elenchi aperti di dipendenti comunali, provinciali ed in genere dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici nonché di liberi professionisti in possesso di comprovata esperienza. L'elenco è costituito sulla base dell'acquisizione di curriculum vitae.

2. L'elenco potrà essere utilizzato dalla CUC per individuare eventuali componenti di commissione giudicatrice, per attività di supporto o per lo svolgimento delle attività della stessa CUC a favore degli enti aderenti.
3. L'elenco e i relativi curriculum vitae sono a disposizione anche di tutti gli enti aderenti.

Articolo 19 - Consulenza, formazione ed aggiornamento.

1. La CUC garantisce formazione, informazione e consulenza al personale degli Enti Aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, sia attraverso la formazione e la collaborazione, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto.
2. La CUC garantisce, altresì, per ciascun anno solare un piano di formazione ed aggiornamento al personale degli Enti Aderenti coinvolti nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, promuovendo collaborazioni con gli attori istituzionali e non di rilevanza nel settore degli appalti pubblici nonché con Università e Ordini professionali.

Articolo 20 - Risorse finanziarie.

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle attività della CUC della Provincia di Latina sono a carico degli Enti Aderenti.
2. Ciascun Ente aderente contribuisce al funzionamento della CUC, così come meglio specificato nei successivi commi, a mezzo di una quota calcolata in funzione dell'importo complessivo a base di gara secondo le seguenti percentuali:
 - **0,80 %** sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad €.200.000,00 (duecentomila) e comunque non inferiore ad €.500,00 (cinquecento);
 - **0,50 %** sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino ad €.1.000.000,00 (unmilione) e comunque non inferiore ad €.500,00 (cinquecento);
 - **0,30 %** sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino a €.5.000.000,00 (cinquemilioni);
 - **0,20 %** sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre ad €.5.000.000,00 (cinquemilioni);
 - **0,50 %** sull'ammontare dell'importo dei lavori, servizi e forniture, riguardanti procedure di gara sotto le soglie meglio indicate all'art.36 comma 2 lett.



PROVINCIA DI LATINA

- a) e b) per i comuni della Provincia di Latina sotto gli 11.000 abitanti, di cui all'art.3 comma 3 del presente regolamento;
3. Comunque nel caso di affidamenti per importi oltre €1.000.000,00, la percentuale come determinata nel comma precedente, a carico dei Comuni aderenti non può superare i seguenti importi:
 - €. 4.000,00 per i Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
 - €. 8.000,00 per i Comuni con popolazione sino a 11.000 abitanti;
 - €.12.000,00 per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
 4. Nel caso di affidamenti oltre la soglia dei €10.000.000,00 la quota dovuta alla CUC della Provincia, per i Comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti e per qualsiasi ente aderente, non potrà comunque superare la somma di €.20.000,00.
 5. L'importo suddetto è riferito forfettariamente a tutte le spese necessarie per l'affidamento dell'appalto, comprese le spese per eventuali apparecchiature informatiche hardware e software ulteriori, qualora necessarie, materiale di cancelleria, spese per il personale compresi gli incentivi previsti dalla normativa e regolati con proprio regolamento interno dalla Provincia di Latina.
 6. Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 3 e, pertanto, rimangono a carico dell'ente aderente, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti (fatto salvo il recupero delle stesse dal soggetto aggiudicatario ai sensi di legge), nonché le spese per le commissioni aggiudicatrici e quant'altro non previsto a carico della CUC dal precedente comma.
 7. Le spese relative alle eventuali ulteriori competenze affidate dall'Ente aderente alla Provincia, di cui alla presente convenzione, sono a carico dell'Ente stesso e saranno regolate con apposito atto aggiuntivo.
 8. L'importo dovuto dovrà essere corrisposto alla Provincia entro 30 giorni dalla trasmissione del fascicolo di gara ad avvenuta conclusione della relativa procedura. Le somme spettanti alla CUC, secondo quanto previsto dal presente articolo, dovranno essere corrisposte dall'Ente Aderente a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c con accredito sul c/c di Tesoreria Unica, con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO. Trattandosi di attività funzionale della Provincia, le somme corrisposte dagli Enti Aderenti non saranno assoggettate ad I.V.A.. Le somme assegnate alla CUC da parte degli Enti Aderenti sono iscritte nel bilancio della Provincia di Latina, le cui modalità di ripartizione e liquidazione sono disciplinate con provvedimento successivo della Provincia medesima.
 9. Entro il **31 marzo di ogni anno**, la CUC della Provincia di Latina predispone



PROVINCIA DI LATINA

la calendarizzazione di tutte le procedure prese in carico, dandone notizia a ciascun Comune/Ente Aderente.

Articolo 21 – Contenzioso

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le fasi della procedura di gara poste in essere dalla CUC per conto degli aderenti alla CUC sono di competenza della Provincia di Latina, che se ne assume la responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dalla CUC, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia dalla Provincia di Latina.
2. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori in caso di soccombenza sono poste a carico della CUC, salvo il caso in cui la soccombenza sia stata determinata da atti o fatti discendenti dalle attività svolte dal singolo Ente aderente nel cui interesse è stata celebrata la gara.
3. In caso di compensazione le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori sono poste a carico della CUC e dell'Ente aderente in via solidale.

Articolo 22 – Patto di integrità

1. La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. L'Ente convenzionato si impegna a segnalare alla SUA/CUC qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Articolo 23 Trattamento dei dati

1. Ai sensi della vigente normativa, l'Ente aderente deve esprimere il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA/CUC della Provincia di Latina, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sul proprio sito istituzionale, sulla Gazzetta Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulle testate giornalistiche, sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sull'Osservatorio Regionale, nonché per fini statistici.
2. Il soggetto competente dell'Ente aderente nomina il Dirigente della CUC responsabile esterno del trattamento dei dati delle procedure di gara alla medesima assegnate.



PROVINCIA DI LATINA

3. L'Ente aderente collabora attivamente all'assolvimento degli adempimenti disposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

Articolo 24 - Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia di gestione associata, le disposizioni del Codice Civile e tutte le disposizioni in genere dettate dalla normativa statale e regionale vigente nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Eventuali modifiche urgenti che dovessero rendersi necessarie saranno disposte con apposito Decreto del Presidente della Provincia di Latina e, successivamente, ratificate dal Consiglio della Provincia di Latina.
3. Le clausole del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di Legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
4. Il presente Regolamento abroga tutti i Regolamenti adottati in precedenza ed attinenti la materia di cui trattasi e costituisce *lex specialis*, per le procedure e le norme regolamentari in esso contemplate, nei confronti di eventuali norme regolamentari o atti dell'Ente approvati antecedentemente e con esso contrastanti.